

Articolato Bozza del regolamento sui medicinali veterinari	
proposta	Emendamento Parlamento UE
Art 111 bis	
nuovo	<p><i>Articolo 111 bis</i></p> <p><i>Fornitura e impiego di antimicrobici</i></p> <p><i>1. Gli Stati membri possono limitare o vietare la fornitura e/o l'impiego nel loro territorio di determinati antimicrobici negli animali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:</i></p> <p><i>a) gli antimicrobici hanno un'importanza fondamentale ai fini dell'uso negli esseri umani; o</i></p> <p><i>b) la somministrazione di antimicrobici agli animali è contraria all'attuazione di una politica nazionale in materia di uso prudente degli antimicrobici conforme al principio di precauzione.</i></p> <p><i>2. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono la previa consultazione delle parti interessate.</i></p> <p><i>3. Le misure adottate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 sono proporzionate e non impongono restrizioni commerciali in misura superiore al necessario per conseguire un elevato livello di protezione della salute animale e pubblica.</i></p> <p><i>4. Lo Stato membro che adotti una misura a norma del paragrafo 1 ne informa la Commissione.</i></p>